



# COMUNE DI MOTTALCIATA

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19

### OGGETTO:

**Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di aprile alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Vanzi Roberto - Sindaco	Sì
2. Longo James - Consigliere	Giust.
3. Poli Giancarlo - Consigliere	Sì
4. Zagheni Alex - Consigliere	Sì
5. Galazzo Daniele - Consigliere	Giust.
6. Rossino Alessadro - Consigliere	Sì
7. Bovolenta Silvia - Consigliere	Sì
8. Gronda Lucia - Consigliere	Sì
9. Dama Serena - Consigliere	Sì
10. Piantino Stefano - Consigliere	Sì
11. Lorenzo Cristina - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor D'Agostino Maria Antonietta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vanzi Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 comma 6 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(VANZI Dott. Roberto)

.....

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a modificare il vigente Regolamento IUC mediante il recepimento e la specificazione delle sopra richiamate disposizioni legislative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016, che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere del Revisore del Conto;

CON voti favorevoli n. 8;

contrari n. =;

astenuti n. =;

espressi in forma palese dagli aventi diritto;

#### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014, contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016 ;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

CON voti favorevoli n. 8;

contrari n. =;

astenuti n. =;

espressi in forma palese dagli aventi diritto;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ALLEGATO A)**

### **Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 10/2014**

#### **Capitolo B – IMU**

##### **ART. 1.B Oggetto**

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

##### **Nuova formulazione**

### **Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

#### **Capitolo B – IMU**

##### **ART. 1.B Oggetto**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria "sperimentale" d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 così come modificato dalla Legge 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8/4/2013 modificato dalla Legge 6/06/2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 modificato dalla Legge 18/07/2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 modificato dalla Legge n. 124 del 29 ottobre 2013, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. L'imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

##### **ART. 6.B Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

##### **Nuova formulazione**

##### **ART. 6.B Agevolazioni**

1. Il Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, può prevedere, una o più aliquote agevolate, anche differenziate per:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) a partire dall'anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

#### **VENGONO INTRODOTTI I SEGUENTI NUOVI ARTICOLI**

##### **ART. 6.B bis – Canoni concordati**

I proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, versano l'imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria (1,00 per mille).

##### **ART. 6.B ter – Usi gratuiti**

La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta nella misura del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso (registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e viceversa) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, a condizione che il comodante:

- risieda e dimori abitualmente nel comune di Mottalciata;
- non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso comune di Mottalciata, non classificata in A/1, A/8, A/9.
- presenti la dichiarazione di cui all'art. 4.A del presente regolamento.

## **ALLEGATO A)**

### **Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 10/2014**

#### **Capitolo C – TASI**

##### **Art. 1.C Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'Art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

##### **Nuova formulazione**

#### **Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica Comunale (IUC)**

#### **Capitolo C – TASI**

##### **Art. 1. C Oggetto**

1. La presente sezione del Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TASI" diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, dell'imposta unica comunale (IUC), prevista dall'art. 1 (commi dal 639 al 705) della Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 2/05/2014 n. 68, e dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### **ART. 2.C Presupposto del tributo**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

##### **Nuova formulazione**

##### **Art. 2. C Presupposto del tributo**

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

##### **ART.6 C Detrazioni – riduzioni - esenzioni**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente Art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm., nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente Art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 Art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'Art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1- 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

### **Nuova formulazione**

#### **Art. 6. C Detrazioni**

##### **1. L'intero comma 1 è Abrogato.**

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente Art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 Art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente le eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere o meno riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'Art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al precedente punto 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to : Vanzi Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to : D'Agostino Maria Antonietta

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/04/2016 al 11/05/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Mottalciata, li 26/04/2016

Il Segretario Comunale  
F.to D'Agostino Maria Antonietta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 26/04/2016

Il Segretario Comunale  
D'Agostino Maria Antonietta

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-apr-2016**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mottalciata, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
D'Agostino Maria Antonietta